

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 058/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 settembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA CALANDRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, HELLAS VERONA/SASSUOLO CALCIO DELL'8.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 dell'11.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Calandra e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VERONA/SPEZIA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, annulla la sanzione inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. MASSIMO SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.10.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PRO VERCELLI DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massimo Secondo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete